

Giurisprudenza

## Sul rimborso illegittimo nessuna pietra sopra

14 Settembre 2006

Recuperabili i crediti Iva derivanti da operazioni inesistenti anche in ipotesi di condono tombale



La sentenza numero 17/09/06 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo si segnala all'attenzione per aver affrontato, tra l'altro, il tema relativo al possibile recupero di crediti Iva emergenti per effetto della detrazione esercitata in relazione a operazioni di acquisto inesistenti; il tutto nell'ipotesi di annualità per le quali si è aderito alla definizione automatica di cui all'articolo 9 della legge n. 289/2002, comunemente conosciuta con il termine di condono tombale.

Il caso affrontato dalla Commissione tributaria provinciale

La controversia trae origine da un processo verbale di constatazione, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva, tra l'altro, rilevato nei confronti di una società di persone l'imputazione contabile di fatture relative a operazioni inesistenti, per effetto delle quali la società in parola aveva, con riferimento alle annualità dal 1999 al 2003, richiesto e ottenuto rimborsi Iva.

L'illegittimo conseguimento dei citati rimborsi e la conseguente richiesta di pagamento degli importi percepiti, unitamente ad altre irregolarità rilevanti ai fini delle imposte dirette sulle quali si omette di fare osservazione nel presente intervento, venivano formalmente notificati mediante distinti avvisi di accertamento, tutti tempestivamente impugnati dalla società, che eccepiva principalmente l'illegittimità dell'operato dell'ufficio per aver esercitato il potere accertativo in assenza dei presupposti di legge, avendo la stessa aderito alla sanatoria di cui all'articolo 9 della

legge n. 289/2002 (condono tombale).

Più in dettaglio, le principali argomentazioni difensive, sollevate dalla contribuente in ordine alla presunta legittimità dei rimborsi Iva conseguiti, muovevano dalla considerazione della limitazione dei poteri di accertamento imposti all'Amministrazione finanziaria dall'articolo 9 della legge n. 289/2002 nei confronti dei contribuenti che, come la società in parola, avessero aderito alla sanatoria dallo stesso disposta. Limitazioni che, di fatto, rendevano definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali, cristallizzando l'importo di eventuali rimborsi e crediti dalle stesse emergenti.

La posizione della Ctp

Con specifico riferimento alla problematica relativa al possibile recupero - in presenza di adesione del contribuente alla sanatoria di cui all'articolo 9 della legge n. 289/2002 - di crediti Iva emergenti per effetto della detrazione esercitata in relazione a operazioni inesistenti, la Ctp si è espressa in senso affermativo, ritenendo, pertanto, legittimo l'operato dell'ufficio.

I giudici lombardi hanno, dunque, sposato la tesi per la quale, pur in presenza di adesione alle sanatorie di cui alla legge n. 289/2002, l'Amministrazione finanziaria mantiene taluni poteri di controllo, tra i quali quello, esercitato nella fattispecie in commento, diretto alla verifica dei presupposti dei crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali.

La questione, già da tempo dibattuta, è stata oggetto di uno specifico intervento della Corte costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 9 e 10, della legge n. 289/2002, con l'ordinanza numero 340 del 27 luglio 2005, ha avuto modo di precisare come la disposizione (contenuta all'interno dell'articolo 9) in base alla quale la definizione automatica delle imposte *"non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive"* vada intesa nel senso che *"il condono non influisce di per sé sull'ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all'erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata"*.

Quanto alla preclusione di ogni accertamento tributario nei confronti dei contribuenti che abbiano aderito alla sanatoria - disposta dal comma 10 del più volte citato articolo 9, legge n. 289/2002 - la Corte ha affermato che *"la norma citata preclude bensì l'accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l'accertamento dell'inesistenza dei"*

*crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti".*

Pur in presenza di una pronuncia dai toni espliciti - peraltro conforme alla linea interpretativa espressa in più occasioni dalla Corte di cassazione, che ha più volte avuto modo di precisare come non possa essere ammessa la detrazione dell'Iva nelle ipotesi di operazioni materialmente inesistenti e come, in generale, il condono non valga di per sé a consolidare crediti non vagliati dall'Amministrazione - si attendevano sull'argomento le prime pronunce dei giudici di merito, che, anche alla luce di quella in commento, risultano orientate nel senso di assecondare l'autorevole interpretazione giurisprudenziale.

di

**Manuela Norcia**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/sul-rimborso-illegittimo-nessuna-pietra-sopra>